

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PRESSO LA FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

Vers. 4 – luglio 2023

1 di 23

Art. 1.	PREMESSE	3
Art. 2.	DEFINIZIONI	4
Art. 3.	SCOPO E AMBITO APPLICATIVO	5
Art. 4.	SOGGETTI AMMESSI	6
Art. 5.	ARTICOLAZIONE DELL'ALBO	7
Art. 6.	CATEGORIE TECNICO – SCIENTIFICHE SPECIALI	7
Art. 7.	CLASSI DI IMPORTO	8
Art. 8.	MODALITÀ DI ISCRIZIONE	9
Art. 9.	REQUISITI DI ISCRIZIONE DEGLI OPERATORI	9
Art. 10.	REQUISITI DI IDONEITA' E DI ORDINE GENERALE	9
Art. 11.	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE	11
Art. 12.	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE, LAVORI - Per iscrizione all'Elenco in Classe BL, CL e DL	11
Art. 13.	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE, LAVORI - Per l'iscrizione all'Elenco in Classe AL0 ed AL1	11
Art. 14.	REQUISITI DI ORDINI SPECIALE PER SERVIZI TECNICI	12
Art. 15.	REQUISITI DI ORDINI SPECIALE PER SERVIZI TECNICI-Collaudatori	13
Art. 16.	REQUISITI DI ORDINI SPECIALE PER SERVIZI TECNICI-Verifiche progettazione lavori pubblici	13
Art. 17.	REQUISITI DI ORDINI SPECIALE PER SERVIZI E FORNITURE	13
Art. 18.	COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISCRIZIONE NELL'ALBO	14
Art. 19.	VERIFICHE A CAMPIONE E TITOLI COMPROVANTI IL POSSESSO DEI REQUISITI	15
Art. 20.	DURATA TEMPORALE DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO	15
Art. 21.	SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE	16
Art. 22.	GESTIONE DELL'ALBO	16
Art. 23.	CAUSE DI SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE DALL'ALBO	17
Art. 24.	QUALIFICAZIONE DI IMPRESE STABILITE IN STATI DIVERSI DALL'ITALIA	18
Art. 25.	VENDOR RATING	18
Art. 26.	CAM (Criteri Minimi Ambientali)	22
Art. 27.	LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE	23
Art. 28.	PUBBLICITÀ	23
Art. 29.	TRATTAMENTO DATI PERSONALI	23

Art. 1. PREMESSE

La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, d'ora in poi per brevità "IIT", intende promuovere lo sviluppo tecnologico e la formazione avanzata del paese, in accordo con le politiche nazionali a favore della scienza e della tecnologia, rafforzando così il sistema di produzione nazionale.

A questo scopo, l'IIT:

- facilita ed accelera lo sviluppo, nel sistema di ricerca nazionale, delle capacità scientifiche e tecnologiche adeguate a favorire la transizione del sistema di produzione nazionale verso assetti tecnologicamente all'avanguardia;
- sviluppa metodi e competenze innovativi, per agevolare l'introduzione di pratiche di eccellenza e meccanismi positivi di competizione nell'ambito della ricerca nazionale;
- promuove e sviluppa l'eccellenza scientifica e tecnologica sia direttamente, mediante i suoi laboratori di ricerca multidisciplinari, sia indirettamente, mediante collaborazioni con laboratori e gruppi di ricerca nazionali e internazionali;
- porta avanti programmi di formazione avanzata come parte di più vasti programmi e progetti multidisciplinari;
- incoraggia una cultura basata sulla condivisione e la valorizzazione dei risultati ottenuti da utilizzare a fini di miglioramento della produzione e dello stato sociale, sia al proprio interno sia a livello dell'intero sistema di ricerca nazionale;
- crea conoscenza tecnologica, relativa a componentistica, metodica, processi e tecniche da utilizzare per la realizzazione di prodotti e servizi e loro collegamenti, in settori strategici per la competitività del sistema di produzione nazionale;
- attira e riunisce ricercatori che lavorano in diversi istituti di ricerca e genera collegamenti con centri d'eccellenza specializzati;
- promuove l'interazione tra aree di ricerca fondamentale e applicata, incoraggiandone lo sviluppo sperimentale;
- diffonde meccanismi trasparenti di selezione di ricercatori e progetti, basati sul merito, in accordo con criteri diffusi e affermati in tutto il mondo.

Art. 2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni che seguono:

- il «*codice*» è il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e successive modifiche e integrazioni;
- gli «*appalti pubblici*» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra l'IIT e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal codice;
- gli «*appalti pubblici di lavori*» sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall' IIT. I «*lavori*» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «*opera*» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica;
- gli «*appalti pubblici di forniture*» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti;
- gli «*appalti pubblici di servizi*» sono appalti pubblici diversi dagli appalti di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi;
- i termini «*imprenditore*», «*fornitore*», «*prestatore di servizi*» ed «*appaltatore*» designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi;
- il termine «*consorzio*» si riferisce ai consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;
- il termine «*operatore economico*» indica la persona fisica o giuridica, l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un consorzio di essi;
- il «*candidato*» è l'operatore economico che ha chiesto di essere iscritto all'Elenco degli operatori economici dell'IIT;

- le «*procedure negoziate*» sono le procedure per l'affidamento di lavori, di servizi e di forniture di cui all'art. 50 co. 1 lettere c), d) ed e) del Codice;
- l'«*affidamento diretto*» comprende le procedure per l'affidamento di lavori, di servizi e di forniture di cui all'art. 50 co. 1 lettere a) e b) del Codice;
- l'«*Istanza*» è la domanda di iscrizione contenente le dichiarazioni e le informazioni richieste ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, che l'Operatore Economico sottopone all'IIT ai fini della verifica dei requisiti di ammissione all'Elenco;
- l'«*Elenco*»: banca dati centralizzata dell'IIT contenente l'insieme degli operatori economici qualificati secondo il presente Regolamento, articolato su tre «tipologie merceologiche»: Lavori, Forniture e Servizi;
- la «*Merceologia*»: nell'ambito degli appalti di lavori, forniture e servizi, le diverse categorie di specializzazione per le quali può essere richiesta la qualificazione;
- gli «*Incarichi di progettazione e connessi*»: ai sensi degli artt. 41, 42, 44 e 46 del Codice, sono incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nonché gli ulteriori servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici a supporto, riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE;

Art. 3. SCOPO E AMBITO APPLICATIVO

Scopo del presente Regolamento è di aggiornare ed innovare l'Albo dei Fornitori per lavori, servizi e forniture, d'ora in poi per brevità "Albo", presso l'IIT al fine di individuare gli operatori economici da invitare alle procedure secondo quanto previsto dall'art. 50 comma 1, del Codice per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

L'Albo è utilizzato nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché nel rispetto delle norme di carattere regolamentare ed organizzativo proprie dell'IIT, con particolare riferimento alle "Condizioni generali di acquisto per fornitura di beni e servizi"¹ da essa adottato.

L'IIT acquisisce tramite l'interpello dal presente Albo i servizi rientranti nell'applicazione del Codice in riferimento particolare alle procedure disciplinate dall'art. 50 del Codice.

¹ Documento scaricabile dal seguente link <https://iit.acquistitelematici.it/>

Gli importi, così come definiti dall'art. 50 del Codice, saranno oggetto di aggiornamento automatico in caso di variazione delle soglie previste per effetto di modifiche legislative. Le disposizioni del presente Regolamento debbono, in ogni caso, intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

L'IIT procederà agli adempimenti del presente Regolamento nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione e di libera concorrenza.

Art. 4. SOGGETTI AMMESSI

Per lavori, servizi e forniture possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti previsti dal Codice Appalti, in particolare:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice;
- i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice civile, costituiti tra i soggetti di cui ai precedenti punti, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile;
- gli operatori Economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- gli altri Operatori Economici che non rientrano nelle tipologie sopra elencate esercitanti un'attività economica.

Per gli incarichi professionali di natura tecnica e di progettazione sono ammessi all'iscrizione:

- i liberi professionisti, singoli o associati. Con riferimento agli interventi inerenti al restauro ed alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- le società di professionisti;
- le società di ingegneria;
- i prestatori di servizi di ingegneria stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

- i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista.

Art. 5. ARTICOLAZIONE DELL'ALBO

L'Albo è suddiviso nei seguenti elenchi:

- Fornitori Beni o Servizi
- Esecutori Lavori Pubblici
- Professionisti Tecnici
- Altri Ordini Professionali

L'iscrizione in uno più elenchi potrà essere subordinata al possesso di specifici requisiti di ordine speciale così come definiti nel presente Regolamento.

Gli affidamenti inerenti e forniture e gli acquisti di beni e servizi avranno, rispettivamente, ad oggetto le prestazioni, come da categorie merceologiche individuate nell'Allegato 01 (Albo iit - merceologiche).

Gli affidamenti di servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria avranno ad oggetto le prestazioni di cui agli artt. 41, 42, 44 e 46 del Codice. Tali prestazioni sono definite in relazione a tutte le categorie di cui alla Tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016 e ss.mm.ii.

Gli affidamenti inerenti ai lavori avranno ad oggetto le prestazioni di cui agli art. 100, comma 4) del Codice. Il sistema di qualificazione degli operatori economici che opera nell'ambito dei lavori pubblici è disciplinato oltre dagli articoli sopra richiamati anche dall'allegato II.12 dello stesso Codice.

L'Albo è organizzato per l'IIT, che si riserva la facoltà d'integrare e/o di variare in qualsiasi momento il numero e la denominazione delle categorie in relazione alle proprie esigenze.

Art. 6. CATEGORIE TECNICO – SCIENTIFICHE SPECIALI

Vista e considerata la particolarità delle attività di ricerca dell'IIT, la stessa si riserva la facoltà di individuare alcune "*Categorie tecnico-scientifiche speciali*" afferenti a tipologie di lavori, servizi e forniture relative alla realizzazione di laboratori di ricerca ad alto contenuto scientifico e tecnologico, al fine di garantire l'invito di operatori economici che abbiano una comprovata esperienza specifica.

L'adozione di predette "*Categorie tecnico-scientifiche speciali*" verrà preventivamente comunicata tramite la Piattaforma Gare di dell'IIT, almeno 15 giorni naturali e consecutivi prima del loro formale utilizzo nel processo di individuazione dei soggetti da invitare alle procedure.

La pubblicazione della comunicazione cui sopra, è inteso ad integrazione del presente Regolamento.

L'utilizzo di tali classificazioni di Categorie Tecnico-Scientifiche Speciali, da parte dell'IIT, nella individuazione dei soggetti partecipanti ad una procedura diretta o negoziata, verrà pertanto formalizzato preventivamente dal RUP ed attuata tramite le funzionalità della Piattaforma Appalti dell'IIT.

Art. 7. CLASSI DI IMPORTO

Per ogni Categoria l'IIT ha ritenuto opportuno definire delle classi di importo (ad esclusione dell'IVA), in base alle quali ciascun operatore economico può essere qualificato sulla scorta dei requisiti indicati nel presente Regolamento.

LAVORI	
Classi di Importo	Valori di appalto €
Classe AL0 (assenza della qualificazione SOA)	Fino a 39.999
Classe AL1 (assenza della qualificazione SOA)	Da 40.000 a 149.999
Classe BL (qualificazione SOA Classifica 01)	Da 150.000 a 258.000
Classe CL (qualificazione SOA Classifica 02)	Da 258.001 a 516.000
Classe DL (qualificazione SOA Classifica 03)	Da 516.001 a 999.999
SERVIZI E FORNITURE	
Classi di Importo	Valori di appalto €
Classe ASF	Fino a 39.999
Classe BSF	Da 40.000 a 140.000
Classe CSF	Da 150.001 a 215.000
SERVIZI TECNICI	
Classi di Importo	Valori di appalto €
Classe AP	Fino a 20.000
Classe BP	Da 20.001 a 39.999
Classe CP	Da 40.000 a 140.000

Il possesso dei requisiti per una classe superiore sottintende la contestuale iscrizione alle classi di rango inferiore.

L'utilizzo di tali classificazioni di importo, da parte dell'IIT, ai fini della individuazione dei soggetti partecipanti ad una procedura diretta o negoziata, verrà pertanto formalizzato preventivamente dal RUP ed attuata tramite le funzionalità della Piattaforma Appalti dell'IIT.

Tali "classi" hanno valore e validità, ai sensi dell'art. 49 comma 3 del Codice, anche ai fini del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti.

Art. 8. MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per iscriversi all'Albo gli operatori economici dovranno accedere al portale di registrazione e consultazione tramite il link <http://iit.acquistitelematici.it>, indicato alla pagina Albo Fornitori presente sul profilo dell'IIT all'indirizzo www.iit.it cliccando su "Tenders and Accredited Suppliers".

Le procedure di registrazione e richiesta di iscrizione sono gestite a fasi sequenziali guidate e possono essere salvate parzialmente e riprese successivamente per il loro completamento.

Nel portale di registrazione sono consultabili le guide operative alla registrazione, nonché le categorie di iscrizione agli Elenchi di cui agli artt. 5 e 6.

Gli operatori economici sono altresì tenuti a prendere visione delle "Condizioni Generali di Acquisto" per fornitura di beni e servizi, scaricabili dalla pagina Albo Fornitori del profilo www.iit.it o dal portale di registrazione, quali disposizioni atte a disciplinare gli acquisti di beni e servizi effettuati dall'IIT, accettate integralmente dall'operatore con il perfezionamento della registrazione.

Gli operatori economici sono tenuti a compilare tutti i campi e le differenti sezioni presenti nel Portale Acquisti, attenendosi scrupolosamente ai Manuali di compilazione messi a disposizione dallo stesso Portale, al fine di rendere efficace ed efficiente l'utilizzo dell'Albo da parte dell'IIT.

La domanda di iscrizione e le relative certificazioni/dichiarazioni devono essere firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, l'Operatore economico allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

Art. 9. REQUISITI DI ISCRIZIONE DEGLI OPERATORI

Ai fini dell'inserimento nel presente Albo, gli operatori economici devono essere in possesso di requisiti di ordine generale e di requisiti di ordine speciale. L'IIT si riserva di adeguare/modificare in qualunque momento i requisiti richiesti. Il mancato possesso ovvero la perdita anche di solo uno dei requisiti richiesti, siano essi di carattere generale e speciale, comporta la non iscrizione ovvero la cancellazione del soggetto dall'Albo.

Ai fini dell'iscrizione all'Albo Fornitori dell'IIT, tutti i requisiti di seguito devono essere dichiarati per il mezzo della Piattaforma (<https://iit.acquistitelematici.it/>) tramite la compilazione guidata della stessa (*Guida alla richiesta di iscrizione*).

Art. 10. REQUISITI DI IDONEITÀ E DI ORDINE GENERALE

Per l'ammissione all'Elenco gli operatori economici devono dichiarare, attraverso la Piattaforma informatica dell'IIT:

SERVIZI E FORNITURE:

- di essere iscritti al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato (C.C.I.A.A.) o presso altri registri, ordini o albi, qualora la fornitura o il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento di cui alla normativa sugli appalti pubblici, ovvero sia di non trovarsi in nessuno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 94 e 95 del Codice.

LAVORI:

- di essere iscritti al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato (C.C.I.A.A.) o presso altri registri, ordini o albi, qualora sia necessaria l'iscrizione obbligatoria in detti albi;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento di cui alla normativa sugli appalti pubblici, ovvero sia di non trovarsi in nessuno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 94 e 95 del Codice.

SERVIZI TECNICI ED ALTRI:

- Iscrizione all'Albo/ordine professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardante l'esecuzione dei servizi per quali è richiesta l'iscrizione nell'Albo/Ordine professionale;
- per società di professionisti e per società di ingegneria di cui all'art 66, co. 1 lett. b) e c) del Codice, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. n.263 del 2 dicembre 2016;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento di cui alla normativa sugli appalti pubblici, ovvero sia di non trovarsi in nessuno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 94 e 95 del Codice.

Gli operatori economici che siano iscritti all'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White list), devono selezionare l'apposita casella ed allegare apposita dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Gli operatori economici che siano iscritti all'"Anagrafe antimafia degli esecutori" devono selezionare l'apposita casella oltre ad allegare apposita dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000.

In caso di Consorzio, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate designate.

Art. 11. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

Per l'ammissione all'Elenco gli operatori devono dichiarare il possesso di adeguata capacità tecnico professionale.

Come specificato nei successivi punti, ai fini della dimostrazione e della valutazione dei requisiti di ordine speciale, dovranno essere presi in considerazione i lavori, servizi o forniture iniziati ed ultimati negli esercizi indicati, ovvero, per quelli iniziati in epoca precedente, la sola parte di questi ultimata nel periodo stesso.

Art. 12. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE, LAVORI - Per iscrizione all'Elenco in Classe BL, CL e DL

L'operatore economico, all'atto della presentazione della domanda dovrà dichiarare il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate alla categoria ed alla classe di importo (intesa come valore massimo) per la quale richiede l'iscrizione.

Art. 13. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE, LAVORI - Per l'iscrizione all'Elenco in Classe AL0 ed AL1

L'operatore economico, se non in possesso di attestazione SOA nelle categorie in cui si chiede l'iscrizione, deve dichiarare il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

- di aver eseguito direttamente lavori analoghi nel quinquennio antecedente la richiesta di iscrizione, per un valore, da indicare, non inferiore al 100% della classe di importo (intesa come valore massimo) per la quale si richiede l'iscrizione. I lavori da valutare sono quelli regolarmente eseguiti con buon esito, iniziati e ultimati entro il quinquennio antecedente la richiesta di iscrizione. Si precisa che per "lavori analoghi" si intende la coerenza tecnica tra la natura dei lavori eseguiti con quelli per i quali si chiede l'iscrizione. La dichiarazione deve altresì contenere:
 - una breve descrizione dei lavori, tale da poter valutare l'attinenza alla categoria richiesta;
 - l'indicazione del committente;
 - l'esatto importo dei contratti dei lavori eseguiti per la categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il suddetto requisito deve essere rapportato al periodo di effettiva attività. È comunque richiesto un periodo minimo di attività almeno pari a un anno.

- di avere sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente, composto da retribuzione, stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15% dell'importo dei lavori effettivamente realizzati ed eseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta;

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il suddetto requisito deve essere rapportato al periodo di effettiva attività. È comunque richiesto un periodo minimo di attività almeno pari a un anno.

- la produzione di un elenco indicante l'adeguata attrezzatura tecnica posseduta ed il personale dipendente: nello specifico la dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative, nonché l'elenco del personale dipendente con l'indicazione di mansioni, categorie, anzianità di servizio e anagrafica.

Art. 14. REQUISITI DI ORDINI SPECIALE PER SERVIZI TECNICI

Per i fornitori di prestazioni attinenti ai servizi di architettura e ingegneria, a pena esclusione dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine professionale previsti dal D.M. del MIT n.263 del 2 dicembre 2016 e più precisamente:

- l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di validità dell'Albo di servizi di ingegneria e di architettura, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si intende iscriversi, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali (TAVOLA Z-1 "CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA' – CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE"). Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il suddetto requisito deve essere rapportato al periodo di effettiva attività. È comunque richiesto un periodo minimo di attività almeno pari a un anno.

Ai fini della qualificazione saranno valutati idonei:

- I servizi iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data di richiesta di iscrizione all'Albo, ovvero, la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per i casi di servizi iniziati in epoca precedente;

- In casi di servizi commissionati da soggetti pubblici, i servizi approvati formalmente dal Committente pubblico a prescindere se l'opera sia stata o meno realizzata;
- In casi di servizi commissionati da soggetto privato, i servizi dovranno necessariamente riferirsi a opere realizzate;
- In caso di servizi di progettazione svolti in raggruppamento sarà considerata valida la sola quota di esecuzione formalmente riconducibile al Fornitore che richiede l'iscrizione all'Albo.

Art. 15. REQUISITI DI ORDINI SPECIALE PER SERVIZI TECNICI-Collaudatori

Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo, e pertanto di iscrizione al presente Albo per lo svolgimento di detto incarico:

- Essere laureato in ingegneria, architettura;
- Possedere l'abilitazione all'esercizio della professione nonché, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.

Tali requisiti devono essere dichiarati dai soggetti che intendono iscriversi all'Albo, compilando scrupolosamente la parte "aggiunta servizio" – "prestazioni professionali" selezionando esplicitamente il campo (M) "Collaudo" ed il successivo campo "Importo della prestazione".

L'IIT, si riserva di effettuare in qualsiasi momento le verifiche a comprova delle autodichiarazioni rilasciate dall'operatore economico per il tramite della piattaforma.

Art. 16. REQUISITI DI ORDINI SPECIALE PER SERVIZI TECNICI-Verifiche progettazione lavori pubblici
Ai sensi del comma 5, dell'articolo 42 del Codice, i soggetti che possono effettuare la verifica preventiva della progettazione sono dettagliatamente indicati e definiti all'Allegato I.7 all'art. 34.

Tali requisiti devono essere dichiarati dai soggetti che intendono iscriversi all'Albo, compilando scrupolosamente la parte "aggiunta servizio" – "prestazioni professionali" selezionando esplicitamente il campo (L) "verifica del progetto" ed il successivo campo "Importo della prestazione".

L'IIT, si riserva di effettuare in qualsiasi momento le verifiche a comprova delle autodichiarazioni rilasciate dall'operatore economico per il tramite della piattaforma.

Art. 17. REQUISITI DI ORDINI SPECIALE PER SERVIZI E FORNITURE

Per appalti e procedure Relative alle Classi di importo ASF di cui all'art. 7 del presente Regolamento, iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura, in caso di consorzio dovrà essere prodotto altresì statuto

ed atto costitutivo; nel qual caso il candidato non sia tenuto all'obbligo dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. dovrà produrre statuto ed atto costitutivo corredato da una dichiarazione a firma del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale dichiara l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione; nel caso di obbligo di iscrizione ad albi professionali dovrà essere prodotta idonea dichiarazione contenente gli estremi a comprova di tale iscrizione.

Per appalti e procedure Relative alle Classi di importo BSF ed CSF relativamente alla capacità economica finanziaria attraverso, alternativamente:

1. Il fatturato globale non dovrà risultare inferiore a 1,5 (unovirgolacinque) volte il valore massimo della classe d'importo per la quale si richiede l'iscrizione, con riferimento a ciascuna categoria merceologica. In caso di istanza di iscrizione a più categorie merceologiche il fatturato globale richiesto è pari alla somma dei fatturati necessari per l'iscrizione in ciascuna categoria merceologica;
2. il fatturato specifico non dovrà risultare inferiore a 1 (una) volta il valore massimo della classe d'importo per la quale si richiede l'iscrizione. In caso di candidature per più categorie merceologiche (se non di analoga natura), i requisiti dovranno essere soddisfatti per ciascuna categoria merceologica per la quale si richiede l'iscrizione.

Art. 18. COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISCRIZIONE NELL'ALBO

Successivamente alla ricezione della domanda di iscrizione, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi l'IIT comunicherà al richiedente l'avvenuta iscrizione nell'Albo specificando altresì la relativa Sezione o Sotto Sezione di appartenenza.

Il termine di 30 giorni naturali e consecutivi deve intendersi interrotto nel caso in cui l'IIT ritenga necessario chiedere all'operatore economico chiarimenti e/o integrazioni. Il termine inizierà a decorrere nuovamente dalla ricezione completa di quanto richiesto.

L'iscrizione all'Albo non costituisce prova del possesso dei requisiti di cui all'artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente Regolamento ma solo il mero perfezionamento del procedimento di iscrizione.

L'IIT, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., effettuerà controlli a campione circa la veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico per l'iscrizione all'Albo.

Si precisa che qualora le dichiarazioni rese ai sensi dell'artt. 9, 10 e 11 del presente Regolamento non risultino veritiere il soggetto che le ha rilasciate sarà passibile delle pene previste ai sensi del Codice penale e l'operatore economico verrà escluso dall'Albo con ogni ulteriore conseguenza nel merito.

14 di 23

Sempre nel termine di cui al presente articolo, qualora la richiesta di iscrizione non possa essere accolta l'IIT comunicherà al richiedente il rigetto della richiesta fornendo adeguata motivazione.

Art. 19. VERIFICHE A CAMPIONE E TITOLI COMPROVANTI IL POSSESSO DEI REQUISITI

L'IIT, direttamente o attraverso soggetti terzi, verifica il possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati sulla base di verifiche a campione ovvero attraverso la richiesta di ogni ulteriore documentazione che si rendesse necessario, secondo le modalità di volta in volta comunicate.

Inoltre, sia nel corso del procedimento di qualificazione che per tutta la durata della permanenza all'Albo, al fine di monitorare la sussistenza nel tempo dei requisiti previsti, l'IIT, direttamente o attraverso terzi, si riserva di richiedere la presentazione di apposita documentazione comprovante il possesso degli stessi (es. copia dei bilanci, copia conforme di certificati di "regolare esecuzione" e/o fatture per forniture/servizi analoghi, ecc.). Tali approfondimenti e/o verifiche saranno eseguiti, a discrezione dell'IIT, secondo una modalità campionaria di individuazione degli operatori da analizzare e potranno dar luogo all'immediata cancellazione dell'iscrizione.

L'IIT potrà altresì disporre visite direttamente in loco al fine di effettuare verifiche in merito al possesso dei requisiti tecnico-organizzativi dichiarati.

Art. 20. DURATA TEMPORALE DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

La validità dell'iscrizione all'Elenco è pari a 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dall'adozione del provvedimento di qualificazione da parte dell'IIT.

L'iscrizione all'Albo, dalla data di pubblicazione dell'avviso per l'istituzione dell'Albo, è sempre aperta agli operatori economici che siano in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento.

Gli operatori economici iscritti dovranno trasmettere a IIT, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello in cui è stata concessa o rinnovata l'iscrizione, una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante resa ai sensi del DPR 445/2000 e attestante la permanenza di tutti i requisiti di iscrizione. Il mancato invio della dichiarazione comporta l'automatica sospensione dall'Albo. In ogni caso si produrrà la cancellazione dall'Albo se la dichiarazione non sarà pervenuta a IIT entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine sopra indicato. Trenta giorni naturali e consecutivi prima della scadenza dell'iscrizione all'Albo, l'IIT tramite la piattaforma invierà a mezzo PEC una notifica di invito al rinnovo dell'iscrizione che potrà avvenire seguendo le indicazioni contenute nella piattaforma stessa.

È fin d'ora, pertanto, escluso il tacito rinnovo dell'iscrizione all'Albo da parte degli operatori economici già iscritti all'Albo medesimo.

15 di 23

Art. 21. SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE

Gli operatori economici iscritti dovranno mantenere aggiornati i dati nonché i documenti inseriti sul Portale Acquisti dell'IIT in fase di presentazione dell'istanza di iscrizione (che potranno essere utilizzati in sede di partecipazione alle procedure) e saranno tenuti a comunicare ogni variazione che rileva rispetto a detti dati e documenti, fornendo la documentazione necessaria ad attestare il permanere dei requisiti di qualificazione.

Tale obbligo va assolto tempestivamente e comunque non oltre 25 (venticinque) giorni naturali e consecutivi dal verificarsi delle variazioni e/o dalla data di scadenza della documentazione prodotta. Il mancato adempimento comporterà la sospensione della qualificazione.

Laddove la variazione comporti il venir meno di uno o più dei Requisiti Generali di qualificazione, l'IIT ne dispone la cancellazione, con efficacia retroattiva alla data del verificarsi della variazione.

La PEC aggiornata, inserita per la prima volta in fase di registrazione, rappresenterà l'indirizzo al quale saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti all'Elenco, attraverso il Portale Acquisti dell'IIT.

Ai fini del mantenimento della qualificazione, gli operatori economici interessati devono dichiarare il perdurare del possesso dei requisiti di carattere generale nonché il perdurare del possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale specificati all'artt. 17, 18, 19 e 20 del presente Regolamento ogni anno successivo alla data del primo provvedimento di qualificazione e al suo rinnovo.

Tali dichiarazioni potranno essere rese tramite piattaforma, confermando o modificando i dati già inseriti in fase di prima iscrizione.

Art. 22. GESTIONE DELL'ALBO

Gli operatori economici potranno chiedere l'iscrizione ad uno o più elenchi solo se in possesso dei relativi requisiti di ordine generale, così come espressamente previsti dal Codice, e speciale così come espressamente previsti dall'IIT.

IIT verifica che le richieste di iscrizioni degli operatori economici siano rivolte ai corretti elenchi di pertinenza in base all'attività merceologica dichiarata e riscontrata tramite la visura camerale allegata alla richiesta.

In caso di dubbio o di errato elenco di iscrizione, IIT invia agli operatori economici una PEC di richiesta chiarimenti o correzione della richiesta dalla quale, decorsi 30 giorni in assenza di riscontro, si riserva la facoltà di respingere la richiesta di iscrizione all'Albo.

L'individuazione degli operatori economici da invitare, o consultare, alle procedure di affidamento indette dall'IIT potrà avvenire nel rispetto del criterio di rotazione. Criteri per l'individuazione dei singoli operatori saranno

formalmente individuati dai soggetti competenti e definitivi nella Determina di avvio delle singole procedure, o in un documento equivalente.

L'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento indette dall'IIT avverrà tra gli operatori economici regolarmente iscritti, alla data di indizione della procedura, negli elenchi afferenti all'oggetto dell'affidamento.

Il principio di rotazione verrà rispettato così come definito nell'art. 49 del Codice.

L'eventuale sorteggio, ai sensi dell'art. 50 comma 2 del Codice, è garantito da un algoritmo certificato utilizzato dalla piattaforma gare IIT.

La mera iscrizione in uno o più elenchi non fa sorgere in capo all'operatore economico alcun diritto o pretesa in merito all'affidamento di una procedura o in merito alla ricezione di un invito a presentare un'offerta nell'ambito delle procedure indette dall'IIT.

Art. 23. CAUSE DI SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE DALL'ALBO

L'IIT si riserva la facoltà di sospendere l'iscrizione dall'Albo, nei seguenti casi:

- mancato rinnovo dell'iscrizione alla scadenza dei 12 mesi di validità. L'operatore sarà sospeso sino a che non provvedere al rinnovo dell'iscrizione. Verrà pertanto "sospeso" dall'Albo;
- l'operatore economico che, a scadenza dell'iscrizione, non provvede al rinnovo della stessa entro il sesto mese successivo verrà cancellato dall'Albo, con l'impossibilità di re-isciversi per i successivi 12 mesi;
- perdita dei requisiti di cui all'artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente Regolamento o sopravvenuto accertamento della loro insussistenza. L'operatore verrà sospeso dall'Albo per una durata di 6 mesi. L'operatore potrà re-isciversi al termine del periodo di sospensione, dimostrando il rispetto dei requisiti di cui sopra.

L'IIT si riserva la facoltà di cancellare l'iscrizione dall'Albo, nei seguenti casi:

- per espressa richiesta di cancellazione da parte dell'operatore economico già iscritto o per espressa rinuncia alla richiesta di iscrizione per gli operatori economici non ancora iscritti;
- perdita dei requisiti di cui all'art. 10 del presente Regolamento o sopravvenuto accertamento della loro insussistenza;
- per gravi e/o reiterati inadempimenti agli obblighi previsti dai contratti in essere con l'IIT;
- ingiustificati rallentamenti e/o ritardi e/o sospensioni degli appalti affidati.

Altresì, l'operatore può essere sospeso e/o cancellato dall'Albo nei casi così come disciplinati dall'art. 25 "Vendor Rating".

Art. 24. QUALIFICAZIONE DI IMPRESE STABILITE IN STATI DIVERSI DALL'ITALIA

Le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all'Unione Europea si qualificano alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane, producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti agli operatori economici italiani e tradotta in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesti la conformità al testo originale in lingua madre.

Art. 25. VENDOR RATING

È istituito presso l'IIT un sistema di "Vendor Rating" per valutare e monitorare la performance degli operatori economici qualificati all'Elenco degli operatori economici per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture.

Il Sistema di Vendor Rating, si applica, con riferimento alle gare ed alle procedure indette ed ai contratti sottoscritti a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Regolamento, a tutti gli operatori economici qualificati nell'Elenco che partecipano ad affidamenti con procedure e gare così come definite dal Codice.

Il Sistema di Vendor Rating si basa sulla valutazione oggettiva delle prestazioni rese dagli operatori economici durante due distinte fasi:

- a) Fase di gara: fa riferimento al processo di selezione ed identificazione dell'Operatore Economico incaricato di eseguire l'appalto, che inizia nel momento in cui viene ufficializzato l'invito alla procedura e termina con l'aggiudicazione della gara e la firma del contratto.
- b) Fase di esecuzione del contratto: fa riferimento al periodo temporale in cui avviene la realizzazione di quanto stabilito nel contratto da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario. Tale fase ha inizio con l'avvio delle prestazioni e termina con il collaudo dei lavori ovvero con la verifica di conformità delle prestazioni/forniture.

La valutazione dell'Operatore Economico avverrà attraverso le informazioni inserite dai referenti dell'IIT all'interno dei sistemi informatici mediante apposite schede di valutazione.

Ai fini della determinazione del Rating dell'Operatore Economico sono stati definiti gli indicatori di performance per ognuna delle due dimensioni di analisi (Fase Gare e Fase Esecuzione Contratto), come da tabelle che seguono:

id	FASE DI GARA a)	INDICATORI DI PERFORMANCE
1.1	Comportamento dell'Operatore Economico in fase di gara	Mancata partecipazione ad una procedura indetta, a seguito di invito, da questa Fondazione
1.2		Attivazione del soccorso istruttorio
1.3		Esclusione dell'Operatore Economico (ad eccezione dei casi di esclusione automatica delle

18 di 23

		offerte anomale)
2.1	Comportamento dell'Operatore Economico in fase di contrattualizzazione	Rinuncia post - aggiudicazione
2.2		Ritardo stipula contratto per cause imputabili all'Operatore Economico
3	Litigiosità	Ricorso perso (Tar e/o Consiglio di Stato)
	FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO b)	INDICATORI DI PERFORMANCE
4.1	Comportamento dell'Operatore Economico nell'esecuzione dell'appalto	Rispetto dei tempi di esecuzione delle prestazioni
4.2		Rispetto dei costi di esecuzione delle prestazioni
4.3		Risoluzione del contratto per cause imputabili all'Operatore Economico
4.4	Riserve e contenziosi	Riserve ritenute ammissibili dal Responsabile dell'Esecuzione, RUP, rispetto alle riserve iscritte
4.5	Litigiosità	Ricorso perso (Tar e/o Consiglio di Stato)
4.6	Rispondenza dell'appalto all'affidamento	Conformità al progetto (per Lavori) o alle specifiche tecniche (per Servizi e Forniture), ovvero, Collaudo delle prestazioni con esito positivo o negativo.

Ad ogni indicatore corrisponde un "Bonus" o un "Malus" che il valutatore potrà eventualmente attribuire all'Operatore Economico sulla base di un range di valutazione prestabilito, come da tabelle che seguono:

id	DESCRIZIONE	RANGE DI VALUTAZIONE	MALUS	RANGE DI VALUTAZIONE	BONUS
1.1	L'indicatore monitora la mancata partecipazione dell'Operatore Economico alle procedure negoziate alle quali è stato invitato	Mancata partecipazione con giustificato motivo	-1	Partecipazione	+ 0
		Mancata partecipazione senza giustificato motivo	-2		
1.2	L'indicatore monitora il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio da parte della Fondazione nei confronti dell'Operatore Economico	L'evento in questione si verifica	-1	L'evento in questione non si verifica	+ 0
1.3	L'indicatore monitora l'esclusione dell'Operatore Economico dalla procedura di gara per la quale sta partecipando, ad eccezione dei casi di esclusione automatica in caso di offerta anomala ai sensi dell'art. 54 del Codice	L'evento in questione si verifica	-5	L'evento in questione non si verifica	+ 1
2.1	L'indicatore monitora la rinuncia dell'Operatore Economico alla stipula del contratto dopo l'aggiudicazione definitiva	L'evento in questione si verifica	-10	L'evento in questione non si verifica	+ 1
2.	L'indicatore monitora i	Ritardo < a 5 giorni naturali e	-2	L'evento in questione non si verifica	+ 1

19 di 23

2	giorni di ritardo che intercorrono nella stipula del contratto per cause imputabili all'Operatore Economico	consecutivi			
		Ritardo ≥ 6 e ≤ 10 giorni naturali e consecutivi	-4		
		Ritardo ≥ 11 giorni naturali e consecutivi	-6		
3	L'indicatore monitora i ricorsi al TAR ed al Consiglio di Stato formulati e persi da parte dell'Operatore Economico nei confronti della Fondazione	Ricorso perso	-5		
		Ricorso perso con relativa condanna alle spese	-20		
4.1	L'indicatore monitora i ritardi con cui sono state portate a termine le prestazioni rispetto ai termini contrattualmente stabiliti.	Ritardi $< 2\%$ dei termini contrattuali	-2	Termine entro i tempi contrattuali	+ 2
		Ritardo ≥ 2 e $\leq 5\%$ dei termini contrattuali	-7	Anticipazione dei termini contrattuali	+ 5
		Ritardo ≥ 5 e $\leq 10\%$ dei termini contrattuali	-10		
4.2	L'indicatore monitora il rispetto dei costi stabiliti dai documenti progettuali per la realizzazione delle prestazioni, li dove gli stessi fossero causati a causa dell'appaltatore	Aumento $<$ del 2%	-2	Rispetto dei costi contrattuali	+ 2
		Aumento \geq del 3% e $\leq 10\%$	-7		
		Aumento \geq del 11%	-10		
4.3	L'indicatore monitora le situazioni di grave inadempimento dell'appaltatore che portano alla risoluzione anticipata del contratto	L'evento in questione si verifica o meno	-40		
4.4	L'indicatore monitora la percentuale di riserve che sono Ritenute ammissibili dal Responsabile dell'Esecuzione rispetto alle riserve iscritte dall'Operatore Economico	petitum ammissibile $> 50\%$ e $\leq 90\%$	-5	Assenza di riserve	+ 2
		petitum ammissibile $> 10\%$	-7		

		e ≤ 50%			
		petitum ammissibile ≤ 10%	-10		
4. 5	L'indicatore monitora la mancata stipula degli accordi bonari tra Operatore Economico e la Fondazione	1° Accordo Bonario fallito	-10		
		2° Accordo Bonario fallito	-15		
4. 6	L'indicatore monitora la non conformità dell'appalto eseguito rispetto al progetto o alle specifiche tecniche dettate dalla D.L. Evidenze che vengono espresse dal Certificato di Collaudo.	Non conformità lieve	-5	Piena conformità	+ 2
		Non conformità media	-25		
		Non conformità grave	-40		

La valutazione delle prestazioni dell'Operatore Economico è sintetizzata nel valore del Vendor Rating, il quale verrà aggiornato a seguito di ogni partecipazione ad una procedura od esecuzione di un singolo contratto. Il valore iniziale del Rating di ogni Operatore Economico è pari a 70 per le due differenti FASI, ovverosia quella di Gara e quella di Esecuzione, per un Valore Medio di Vendor Rating [VMVR] di 70.

Il VMVR di ogni operatore iscritto all'Albo dell'IIT potrà essere aggiornato a seguito di formali indicazioni provenienti dai soggetti preposti da parte dell'IIT.

La valutazione ad esito negativo sarà preventivamente comunicata all'operatore che potrà nei dieci successivi inviare proprie eventuali controdeduzioni all'IIT. Entro e non oltre dieci giorni naturali e consecutivi successivi al ricevimento da parte dell'IIT delle controdeduzioni dell'operatore economico l'IIT, che potrà in parte accogliere positivamente le controdeduzioni dell'operatore economico, emetterà il comunicato formale di applicazione dei malus riscontrati.

La modifica e l'aggiornamento del Vendor Rating degli operatori economici iscritti verrà comunicata agli stessi in ogni caso, prima della formalizzazione del relativo atto all'interno della Piattaforma Acquisti che gestisce l'Albo Fornitori dell'IIT.

Il Sistema di Vendor Rating può avere effetto:

- Sulla qualifica dell'Operatore Economico all'interno dell'Albo Fornitori dell'IIT;
- Sulla partecipazione dell'Operatore Economico alle procedure negoziate indette dall'IIT nei limiti dell'ambito applicativo del presente regolamento.

Un operatore potrà migliorare il suo VMVR, a seguito di bonus riconosciuti dall'IIT, sino ad una soglia massima di 100. Altresì, potrà vedere decrescere il suo VMVR, a seguito dei malus riconosciuti dall'IIT, sino alle soglie definite nei paragrafi successivi.

Nella tabella sottostante sono riportati i potenziali effetti sull'Operatore Economico in virtù dei punteggi ottenuti per i diversi livelli di VMVR.

VMVR	EFFETTO
VMVR = 0 (zero)	Esclusione dall'Elenco fino a un massimo di 3 anni
VMVR < di 40 (quaranta)	Esclusione dall'Elenco fino a un massimo di 2 anni
41 (quarantuno) < VMVR < 50	Esclusione dall'Elenco fino a un massimo di 1 anni

L'esclusione e la sospensione decorreranno a partire dalla data di comunicazione del relativo provvedimento all'Operatore Economico.

Tutti i possibili effetti sanzionatori nei confronti dell'Operatore Economico saranno deliberati da parte dell'IIT, che ne valuterà l'opportunità e la durata del relativo provvedimento sanzionatorio.

Si segnala che se a seguito di una o più valutazioni il VMVR dell'Operatore Economico dovesse rientrare in una fascia di punteggio prossima alle soglie di sospensione riportate nella precedente l'IIT invierà un avviso all'Operatore al fine di informarlo del fatto che il suo VMVR è in una fascia di punteggio potenzialmente a rischio.

In particolare, tale avviso sarà inviato a tutti gli Operatori Economici iscritti nell'Albo che a seguito di valutazioni avranno un VMVR complessivo inferiore od uguale a 60. Al termine del periodo di sospensione e/o Cancellazione il VMVR dell'Operatore Economico verrà ripristinato al suo valore iniziale (100) e gli eventi che hanno determinato la sua sospensione non saranno più considerati ai fini del calcolo dei successivi Rating.

Art. 26. CAM (Criteri Minimi Ambientali)

L'IIT intende far proprie le istanze, riconosciute oramai anche a livello giuridico sia a livello comunitario che nazionale, legate alla tutela finanche preventiva del bene giuridico "ambiente", che spinge gli attori e soggetti pubblici a preferire soluzioni legislative che comportino un più basso consumo di spesa energetica e un minore dispendio di risorse naturali, nell'ottica di agevolare lo sviluppo sostenibile.

Nello specifico, in Italia, l'efficacia dei CAM è stata assicurata grazie all'art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all'art. 57 comma 2 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" del Codice, che ne hanno reso obbligatoria l'applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti.

Questo obbligo garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell'obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell'obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, "circolari" e nel diffondere l'occupazione "verde".

Ad ora sono stati adottati CAM per 17 categorie di forniture ed affidamenti, è possibile consultare i CAM in vigore, oltre che quelli in via di adozione, collegandosi al link del Ministero dell'Ambiente <https://gpp.mite.gov.it/>

Per questo motivo l'IIT, utilizzerà i CAM per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate già richiamate in questo Regolamento, individuando criteri minimi e premiali per la valutazione delle offerte esperite utilizzando il criterio di aggiudicazione di cui art. 108, comma 2, del Codice.

È data, quindi, possibilità a tutti gli operatori iscritti o che si intendono iscrivere all'Albo di indicare nell'apposita sezione della Piattaforma, se i propri prodotti e/o servizi rispettano i CAM attualmente in vigore, allegando come documentazione le possibili certificazioni così come specificatamente richiamate nei singoli Regolamenti merceologici.

Art. 27. LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applica la legge della Repubblica Italiana.

Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Genova, con espressa esclusione di ogni eventuale altro foro.

Art. 28. PUBBLICITÀ

L'avviso di adozione del presente Regolamento per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, ivi compresi gli incarichi di progettazione e connessi, è resa nota:

- mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.iit.it

Art. 29. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del GDPR 679/2016 i dati personali dei quali IIT verrà in possesso per l'istituzione e la gestione dell'Albo degli operatori saranno raccolti ed utilizzati dalla struttura responsabile nel pieno rispetto della normativa vigente come dettagliato nell'Informativa allegata.

Direzione Acquisti

Ing. Enzo Gelati

23 di 23